



Delibera della Giunta Regionale n. 105 del 13/03/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 696/2011 E N. 803/2011. ATTUAZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che :

- a. l'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 185/08 convertito con modificazioni in L. 2/09, recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione, impresa per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" prevede che *"a partire dal 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77 bis e 77 ter del d.l. 112/98 conv. in L. 133/08, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo"*;
- b. nel settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture dei trasporti si sono verificati rallentamenti o sospensioni di lavori di particolare importanza e rilevanza economica complessiva, che inducono a predisporre, in applicazione della norma suddetta, forme di smobilizzo di crediti, finalizzate ad evitare l'aggravamento del pregiudizio subito dalle imprese appaltanti in conseguenza dei ritardi di pagamento dei lavori e della descritta crisi di liquidità legata all'attuale momento storico, garantendo una significativa immissione di liquidità nel settore, in ambito regionale;
- c. con delibera n. 460 dell'8.9.2011, la Giunta regionale della Campania ha disposto l'istituzione di una cabina di regia interassessorile coordinata dall'assessore al bilancio e composta dagli assessori competenti per materia, con il compito di definire gli indirizzi strategici nonché le direttive volte ad individuare, in relazione a settori omogenei ed a fattispecie uniformi, con particolare riferimento ai settori più significativi, gli strumenti tecnico-giuridici utilizzabili, ivi compreso l'attivazione del meccanismo di cessione *pro soluto* nonché per proporre le procedure e gli accorgimenti organizzativi necessari per l'introduzione degli stessi nella prassi delle strutture regionali, nonché la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico per l'esame delle concrete situazioni, al fine di ovviare alla crisi di liquidità della Regione Campania, venendo incontro alle esigenze delle imprese appaltatrici di lavori finanziati con fondi regionali;
- d. la L.183/11, all'art.13 (Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa) ha stabilito che *"Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52"*;
- e. la Giunta regionale, a fini di supporto dell'operazione di certificazione dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori e alla conseguente attivazione del meccanismo della cessione *pro soluto*, normativamente prevista, nella qualità di Organo di Governo dell'Ente finanziatore, gravato da crisi di liquidità, con D.G.R. n. 696 del 6.12. 2011 (di seguito delibera o accordo "ACEN") e D.G.R. n. 803 del 30.12.2011 (di seguito delibera o accordo "EAV") ha rispettivamente approvato gli schemi di Accordo quadro con ANCE Campania ed ACEN e con Aziende del Gruppo EAV, Struttura commissariale ex L. 887/84 e Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84 in materia di certificazioni *pro soluto* delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali, aperti, a

mente degli art. 7 di entrambi gli Accordi quadro, all'adesione di ciascuna stazione appaltante o impresa creditrice, da formalizzarsi anche per il tramite di organi associativi;

RILEVATO che

- a. per ciò che attiene all'accordo ACEN, il gruppo di lavoro misto - cui l'art. 5 del citato Accordo Quadro demanda il compito di individuare modalità ed aspetti esecutivi dell'Accordo stesso - ha, tra l'altro, elaborato una soluzione condivisa, formalizzata nel verbale n. 2 del 7.2.2012, in ordine al termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del contributo, che prevede il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente delibera per la presentazione delle istanze di certificazione dei crediti;
- b. che tale termine iniziale della procedura va ad integrare l'iter già tracciato dall'art. 4 dell'accordo ACEN allegato alla D.G.R. n. 696 del 6.12.2011;
- c. per ciò che attiene all'accordo EAV, le imprese creditrici secondo quanto previsto dalla relativa delibera (o dal relativo accordo), avranno trenta giorni dalla pubblicazione in BURC della presente delibera per presentare istanza di certificazione dei propri crediti;
- d. a seguito della presentazione dell'istanza avrà inizio il procedimento di cui all'art. 4 dell'accordo ACEN e della direttiva dell'AGC 01, emanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'accordo quadro allegato alla DGR n. 803/2011, per quanto attiene all'accordo EAV;
- e. gli interessi maturati fino alla stipula degli accordi di dilazione non costituiscono oggetto della intesa e restano pertanto impregiudicati i relativi diritti in capo al creditore secondo le disposizioni di cui all'art. 133 d. lgs n°163/06 e s.m.i., dell'art. 144 del DPR 207/10 e s.m.i. e degli artt. 1, 3, 4 e 5 d. lgs. 231/02 e s.m.i.;
- f. la Regione si obbliga verso il creditore ai sensi dell'art. 1269 comma 1 c.c. (delegazione di pagamento) in base a quanto stabilito negli accordi di dilazione a scadenze da concordare ed in ogni caso in un periodo non superiore a diciotto mesi dalla accettazione della delegazione di pagamento;
- g. sono esclusi dagli Accordi Quadro i debiti fuori bilancio;
- h. gli accordi di dilazione dovranno contenere l'impegno da parte del Creditore a non attivare alcuna azione legale per il riconoscimento o per la riscossione del credito afferente l'accordo di dilazione, nonché a sospendere con efficacia immediata quelle eventualmente in corso rinunciando in ogni caso ad ogni azione esecutiva o di ottemperanza, per un periodo pari a due mesi oltre a quello previsto per la durata della delegazione e relativamente al credito medesimo;
- i. la sottoscrizione degli accordi di dilazione, con quel che ne consegue, avverrà contestualmente al ritiro da parte del richiedente della certificazione;

RAVVISATO che

- a. al fine della esecuzione delle disposizioni sopra indicate si rende necessaria la determinazione del plafond e l'individuazione dell'Ufficio di coordinamento e accettazione delle certificazioni nonché la regolazione dell'ordine di soddisfacimento delle pretese creditorie delle imprese mediante un meccanismo governato dalla *par condicio creditorum*;
- b. appare condivisibile, in quanto realizza un bilanciato temperamento tra le esigenze sottese all'operazione del pro- soluto, la soluzione prospettata dal gruppo misto di lavoro, che individua in trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di individuazione del plafond il termine per la presentazione delle istanze di certificazione per tutte le imprese, in analogia con il termine iniziale indicato espressamente nella delibera EAV;
- c. in considerazione del ruolo assegnato all'ufficio di coordinamento e accettazione delle certificazioni di cui agli artt. 8 e 9 degli accordi, lo stesso debba connotarsi quale organo deputato ad incrociare le certificazioni pervenute con il limite del plafond e a determinare la percentuale di credito assentibile, in applicazione del principio di proporzionalità e della *par condicio creditorum*;

CONSIDERATO che:

- a. al fine di neutralizzare le possibili implicazioni negative sul processo di rilancio della crescita economica del territorio derivanti dalle misure assunte per l'urgente stabilizzazione dei bilanci pubblici, estrinsecatisi con la drastica riduzione dei trasferimenti statali, la generalizzata contrazione delle autorizzazioni di spesa e l'aggravio della pressione fiscale, occorra sostenere ed assistere la

spesa per investimenti e favorire il generale accesso al credito delle imprese, rimuovendo, ove possibile, attraverso ogni utile strumento previsto dall'ordinamento, le condizioni che – di fatto – stanno determinando o possono provocare il blocco o il ritardo delle connesse procedure di spesa regionali;

- b. il complesso quadro di finanza pubblica entro il quale si sta attuando la programmazione finanziaria regionale evidenzia rallentamenti e/o sospensioni nella realizzazione delle opere pubbliche delle infrastrutture dei trasporti che potrebbero amplificare gli effetti negativi della carenza di liquidità nell'ambito dell'esecuzione di commesse pubbliche in tali settori strategici, provocando ricadute sulla tenuta del tessuto economico territoriale, cali occupazionali e peggioramento del disagio sociale sofferto, sui quali risulta doveroso intervenire;
- c. in relazione alle dinamiche di cassa che stanno caratterizzando la gestione finanziaria dell'Ente ed alla massa dei crediti potenzialmente interessati, all'esito di ripetuti incontri con rappresentanti delle strutture regionali competenti per la creazione dei prerequisiti di realizzazione dell'intervento di supporto alle iniziative di smobilizzo di crediti, finalizzate ad evitare l'aggravamento dei pregiudizi alle imprese appaltanti derivanti dai ritardi nei pagamenti dei lavori finanziati attraverso il bilancio regionale, è apparso sostenibile un programma di smobilizzo attraverso il sostegno ad operazioni di cessione dei crediti pro-soluto, assistite da accordi di dilazione dei pagamenti, dimensionato nell'ambito di un plafond complessivo di 150 milioni di euro;
- d. tale complessità giustifica la distribuzione su tre diverse macro direttrici dell'intervento di supporto concertato già avviato con l'adozione delle delibere di Giunta regionale n. 696 del 6 dicembre 2011 e n. 803 del 30 dicembre 2011, suddividendo il plafond, sulla base delle verifiche svolte dagli uffici regionali e dalle relative risultanze istruttorie, tra gli enti locali o società da loro controllate, Regione e Stato (strutture commissariali quali quella ex L. 887/84 ovvero amministrazioni statali), e, in particolare, destinando quota parte del Plafond individuato al precedente punto c), pari ad euro 50 milioni, ad assistere operazioni nell'ambito dei programmi di investimento finanziati con il bilancio regionale in cui risultino stazioni appaltanti gli enti locali del territorio e società da loro controllate, quota parte pari ad euro 50 milioni, ad assistere operazioni con le medesime caratteristiche in cui risultino stazioni appaltanti le Aziende del gruppo EAV e la Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84 facente capo alla Regione Campania e quota parte, pari ad euro 50 milioni, ad assistere operazioni nell'ambito dei programmi di investimento finanziati con il bilancio regionale in cui risultino stazioni appaltanti la Struttura commissariale ex L. 887/84, avente in cantiere obiettivi strategici da realizzare con attività in fase conclusiva o le altre amministrazioni statali;
- e. le risorse che l'attuale contingenza consente di mettere a disposizione attraverso gli strumenti individuati con le richiamate delibere di Giunta regionale 696/2011 e 803/2011 risultano comunque insufficienti a fronte del volume dei crediti verso il sistema della pubblica amministrazione campana e pertanto occorre che le stesse siano rese accessibili alla più ampia platea possibile di soggetti economici interessati, salvaguardando pari opportunità di accesso tra gli stessi, sebbene ciò potrebbe penalizzare l'efficacia dell'intervento attraverso la probabile polverizzazione dei benefici;

RITENUTO

- a. che, alla luce delle risultanze della documentazione esaminata e della ponderazione del massimo sforzo finanziario sostenibile da parte dell'amministrazione, in considerazione anche dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità per il 2012, il plafond debba individuarsi nella dotazione finanziaria di 150 milioni di euro, suddivisa in tre macroaree (EE.LL., Regione e Stato) così, distinte:
 - a.1 50 milioni euro per crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti di enti locali e società da loro controllate;
 - a.2 50 milioni euro per crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti delle aziende del gruppo EAV e della Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84;
 - a.3 50 milioni euro per crediti vantati nei confronti della struttura commissariale ex L. 887/84 o verso altre amministrazioni statali.
- b. che la composizione dell'Ufficio di Coordinamento e accettazione, di nomina del Presidente, debba stabilirsi nei termini indicati:
 - un rappresentante scelto in seno agli UDCP;
 - un rappresentante scelto in seno all'Avvocatura regionale;
 - un rappresentante scelto in seno all'Autorità di Gestione POR;

- c. che l'attività dell'Ufficio di coordinamento e accettazione delle certificazioni e regolazione dell'ordine di soddisfacimento delle pretese creditorie debba necessariamente esplicarsi attraverso un meccanismo governato dal principio di proporzionalità e dal principio della cd. "*par condicio creditorum*" che garantisca la regolazione delle pretese creditorie oggetto delle certificazioni fino al completo esaurimento del plafond, così come fissato per ciascuna delle tre macro aree di intervento individuate, in base alle conclusioni delle attività ricognitive e ad un criterio proporzionale al valore del credito vantato e certificato rispetto al valore dell'intera massa vantata dai creditori di ciascuna area di intervento che abbiano i requisiti prescritti ed abbiano presentato l'istanza nei termini stabiliti;
- d. che l'Ufficio di coordinamento, nel caso in cui dovessero residuare fondi da uno dei sotto-plafond dovrà individuare e sottoporre alla valutazione della Giunta regionale anche meccanismi di eventuale compensazione e recupero, al fine del riequilibrio della percentuale di soddisfacimento sulle altre aree ovvero della redistribuzione su di esse;
- e. che, conformemente all'avviso espresso dal gruppo di lavoro misto, debba stabilirsi :
 - e.1 in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. il termine, da considerarsi perentorio, entro cui presentare, a pena di decadenza, le istanze di certificazione dei crediti da attrarre nella procedure di cui all'operazione prevista dall'Accordo tra Regione Campania, ANCE Campania e ACEN in materia di certificazioni *pro soluto* delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali il cui schema è stato approvato con la richiamata D.G.R. n. 696 del 6.12. 2011;
 - e.2 che entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'A.G.C. competente, la stazione appaltante dovrà effettuare l'operazione di cui al penultimo comma del citato art. 4 e cioè l'invio della certificazione accettata, dell'accordo di dilazione e della delegazione di pagamento all'Ufficio competente a ricevere e incrociare l'arrivo delle certificazioni e i limiti del plafond;
 - e.3 che entro i cinque giorni successivi il predetto Ufficio dovrà effettuare quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del medesimo accordo quadro, ovvero comunicare l'accettazione della delegazione di pagamento, esclusivamente nei limiti degli importi corrispondenti alle quote di finanziamento assentibile nel plafond;
- f. che in relazione all'accordo EAV possa rinviarsi a quanto stabilito dalla direttiva dell'Area 01 emanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'accordo quadro allegato alla DGR n. 803/2011 con i tempi ivi prescritti;
- g. che la certificazione fornita dall'Area 014 con nota n. 2011.0818808 del 28.10.2011, riportata nella D.G.R. n. 803 del 30.12.2011, all'art. 4, esonererà le imprese dalla sola presentazione dell'istanza di certificazione, ma dovrà comunque essere sottoposta alle successive fasi e controlli descritti negli accordi e stabiliti dall'Ufficio coordinamento ed accettazione certificazioni sopra menzionato e in particolare ai criteri di proporzionalità, limiti di plafond e par condicio creditorum;
- h. che, a fini di semplificazione, snellimento e nell'ottica di favorire il più ampio e diretto accesso al procedimento, possa prevedersi, a parziale modifica di quanto disposto con DGRC n. 803/2011, che le imprese creditrici delle società del gruppo EAV e delle Strutture ex L. 887/84 e L. 80/84 accedano al procedimento di cessione, pur in mancanza di formale adesione all'accordo, attraverso la presentazione di istanza di certificazione entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

RITENUTO altresì

- a. che occorra individuare le risorse necessarie destinate a garantire la copertura dei costi dell'operazione così come indicati nell'art. 5 degli schemi di accordo quadro approvati con le più volte richiamate Delibere di Giunta regionale nn. 696/2011 e 803/2011, in misura non superiore complessivamente ad euro 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 a valere sul corrente esercizio finanziario ed euro 2.500.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013, fermo restando che nell'utilizzo del plafond verranno privilegiati accordi che consentano la realizzazione di una economia sui costi previsti dall'operazione o addirittura una riduzione del debito originario seguendo il criterio del maggior vantaggio per la Regione Campania;
- b. che a tanto si possa provvedere istituendo nell'ambito della U.P.B. 7.25.46 del bilancio gestionale 2012 il capitolo di spesa 9098 avente la seguente denominazione: "Oneri derivanti da dilazioni di pagamento di debiti pregressi" (classificazione 1.1.173.1.12.31), rientrante nella competenza operativa dell'A.G.C. 01 – Settore 01, dotandolo di euro 2.500.000,00, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, mediante prelevamento di pari importo, in termini di

- competenza e cassa, dal capitolo di spesa 9064 (U.P.B. 7.25.46) che presenta la necessaria disponibilità;
- c. che le risorse necessarie per il proseguimento dell'operazione nell'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 2.500.000,00, trovano capienza nella dotazione della U.P.B. 7.25.46 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per il medesimo esercizio finanziario;
 - d. di dover determinare in dodici mesi il termine massimo di dilazione concesso;
 - e. di dover demandare a successivo provvedimento la ripartizione delle risorse individuate a copertura degli oneri finanziari di cui all'istituendo capitolo di spesa 9098 (U.P.B. 7.25.46) tra le Aree interessate alle operazioni finanziarie in questione, nonché le modalità operative per l'assunzione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

VISTI

- L. 2/09;
- L. 122/10;
- L. 111/11;
- L. 148/11;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di individuare e destinare, ai fini dell'operazione finanziaria oggetto delle DGR 460 dell'8.9.2011, 696 del 6.12.2011 e 803 del 30.12.2011, la somma di € 150.000.000 secondo le modalità di seguito indicate:
 - 1.a 50 milioni euro per crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti di enti locali e società da loro controllate;
 - 1.b 50 milioni euro per crediti vantati dalle imprese di costruzione nei confronti delle aziende del gruppo EAV e della Struttura straordinaria di coordinamento ex L. 80/84;
 - 1.c 50 milioni euro per crediti vantati nei confronti della struttura commissariale ex L. 887/84 o verso altre amministrazioni statali.
2. di disporre che l'Ufficio di Coordinamento e accettazione sarà composto da tre membri, uno dell'UDCP, uno dell'Avvocatura regionale e uno dell'Autorità di Gestione POR, nominati dal Presidente, e dovrà verificare e controllare che l'ordine di soddisfacimento delle pretese creditorie si espliciti attraverso un meccanismo governato dalla "*par condicio creditorum*" che garantisca la regolazione delle pretese creditorie oggetto delle certificazioni fino al completo esaurimento del Plafond, così come fissato per ciascuna del tre macro aree di intervento individuate, in base ad un criterio proporzionale al valore del credito vantato e certificato rispetto al valore dell'intera massa vantata dai creditori di ciascuna area di intervento che abbiano i requisiti prescritti ed abbiano presentato l'istanza nei termini stabiliti;
3. di individuare in trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, a prescindere dalla singola macro-area di appartenenza del relativo credito, il termine perentorio per la presentazione delle istanze di certificazione da parte delle imprese interessate, che varrà anche quale accettazione dell'accordo e delle condizioni fissate nel presente provvedimento;
4. di rinviare, con riferimento all'accordo "EAV", a quanto stabilito dalla direttiva dell'AGC 01, emanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'accordo quadro allegato alla DGR n. 803/2011;
5. di stabilire che, con riferimento ai crediti di cui alla certificazione fornita dall'Area 014 con nota n. 2011.0818808 del 28.10.2011 riportata nella D.G.R. n. 803 del 30.12.2011, all'art. 4, i creditori sono esonerati dalla sola presentazione dell'istanza di certificazione, ferma restando la necessità di sottoporsi a tutte le successive fasi e controlli descritti negli accordi e stabiliti dall'Ufficio coordinamento ed accettazione delle certificazioni sopra menzionato e in particolare all'applicazione dei principi di proporzionalità, dei limiti di plafond e dei meccanismi di garanzia della *par condicio creditorum*;
6. di individuare le risorse necessarie destinate a garantire la copertura dei costi dell'operazione così come indicati nell'art. 5 degli schemi di accordo quadro approvati con le più volte richiamate Delibere di Giunta regionale nn. 696/2011 e 803/2011, in misura non superiore complessivamente ad euro

- 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 a valere sul corrente esercizio finanziario ed euro 2.500.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013, fermo restando che nell'utilizzo del plafond verranno privilegiati accordi che consentano la realizzazione di una economia sui costi previsti dall'operazione o addirittura una riduzione del debito originario seguendo il criterio del maggior vantaggio per la Regione Campania;
7. che a tanto si possa provvedere istituendo nell'ambito della U.P.B. 7.25.46 del bilancio gestionale 2012 il capitolo di spesa 9098 avente la seguente denominazione: "Oneri derivanti da dilazioni di pagamento di debiti pregressi" (classificazione 1.1.173.1.12.31), rientrante nella competenza operativa dell'A.G.C. 01 – Settore 01, dotandolo di euro 2.500.000,00, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo di spesa 9064 (U.P.B. 7.25.46) che presenta la necessaria disponibilità;
 8. che le risorse necessarie per il proseguimento dell'operazione nell'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 2.500.000,00, trovano capienza nella dotazione della U.P.B. 7.25.46 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per il medesimo esercizio finanziario;
 9. di determinare in dodici mesi il termine massimo di dilazione concesso;
 10. di demandare a successivo provvedimento la ripartizione delle risorse individuate a copertura degli oneri finanziari di cui all'istituendo capitolo di spesa 9098 (U.P.B. 7.25.46) tra le Aree interessate alle operazioni finanziarie in questione, nonché le modalità operative per l'assunzione dei relativi provvedimenti di liquidazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi ed alle Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale interessate, nonché al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione dello stesso sul BURC.